



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **“Impianto EUREX di Saluggia - Adeguamento Deposito 2300 e *facilities* connesse”.**

Procedimento **Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.19 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.**

ID Fascicolo **7634**

Proponente **SOGIN S.p.A.**

Elenco allegati **Parere della Sottocommissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 512 del 20 giugno 2022**

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 22/07/2022

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 22/07/2022

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica, ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza presentata dalla Società SOGIN S.p.A. con nota prot. n. 56877 del 15 novembre 2021, acquisita al prot. MATTM/127658 del 18 novembre 2021, per l'avvio della

procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il progetto: “Impianto EUREX di Saluggia - Adeguamento Deposito 2300 e *facilities* connesse”;

VISTA la nota prot. MATTM/130299 del 23 novembre 2021, con cui la Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza e le integrazioni pervenute nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero della transizione ecologica in data 23 novembre 2021 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del 22 dicembre 2021, acquisite al prot. MATTM-2021-0144189 del 22 dicembre 2021;
- Osservazioni dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese del 21 dicembre 2021, acquisite al prot. MATTM-2021-0144192 del 22 dicembre 2021;
- Osservazioni della Regione Piemonte - Settore Emissioni e Rischi Ambientali prot. 0151682 del 24 dicembre 2021, inviate oltre i termini, acquisite al prot. MATTM-2021-0146587 del 28 dicembre 2021;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 2 lettera h denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II” e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi, in quanto modifica di un progetto riferibile alla tipologia di opera di cui all'Allegato II, punto 2 “centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e a lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica);

PRESO ATTO che la strategia di disattivazione del sito EUREX di Saluggia prevede la realizzazione di nuove *facilities* propedeutiche alle attività vere e proprie di *decommissioning*, quali il deposito temporaneo di stoccaggio D2, la Nuova Cabina Elettrica (NCE), l'Impianto CEMEX (Impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi e relativo deposito temporaneo D3), la *Waste Management Facility* (WMF) e le Nuove Volumetrie (NV). I rifiuti stoccati non sono ad alta attività. Il Proponente ha ritenuto opportuno effettuare l'adeguamento mediante demolizione e

ricostruzione del deposito, piuttosto che effettuare singoli ingenti interventi di modifica delle strutture. Le attività previste possono essere suddivise in tre grandi macro-fasi: demolizioni, costruzione ed esercizio del deposito per le quali sono riportati nello SPA i relativi cronoprogrammi di dettaglio.

PRESO ATTO che l'area di intervento non ricade in alcuna zona protetta né in siti della rete Natura 2000 e che i Siti Natura 2000 sono presenti in un intorno di 5 km dal sito oggetto di intervento, ma che gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con:

- la ZSC/ZPS IT1120013 "Isolotto del Ritano (Dora Baltea)", localizzata a circa 570 m dall'area di progetto; coincide con la Riserva Naturale Regionale dell'Isolotto del Ritano che rientra nell'EUAP0458 "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po" istituita con L.R. 28 del 17 aprile 1990 e tutelata anche ai sensi della legge regionale n. 47b del 3 aprile 1995 "Norme per la tutela dei biotopi", della Decisione 85/338/CEE del 27 giugno 1985 e della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, in quanto giudicata "entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura" e pertanto sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 e della normativa europea che l'ha riconosciuta quale SIC – Sito di Importanza Comunitaria (IT1120013), ora ZSC;
- la ZSC/ZPS IT1110019 "Baraccone (confluenza Po – Dora Baltea)", a circa 3,1 km, la ZSC IT1110050 "Mulino vecchio (fascia fluviale del Po)", a circa 4,3 km;

CONSIDERATO che, per i suddetti siti, il proponente ha presentato lo Studio per la Valutazione d'Incidenza al livello di screening ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, predisposto coerentemente alle indicazioni tecniche delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza;

ACQUISITO il contributo dell'ente di gestione delle aree protette del Po piemontese espresso con determinazione dirigenziale n.322 del 20/12/2021, acquisita al prot. MATTM-2021-0144192 del 22/12/2021 ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

CONSIDERATO che, come si evince dall'allegato parere, la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza non ha ravvisato la necessità di procedere a Valutazione Appropriata, accertando che il progetto in esame non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, alla luce degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 ZSC-ZPS;

ACQUISITO il parere n. 512 del 20 giugno 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 81768/MITE del 30 giugno 2022;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, 512 del 20 giugno 2022, costituito da n.49 pagine;
- b) Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del 22

dicembre 2021, acquisite al prot. MATTM-2021-0144189 del 22/12/2021, costituite da n.3 pagine;

- c) Osservazioni della Regione Piemonte - Settore Emissioni e Rischi Ambientali prot. 0151682 del 24 dicembre 2021 acquisite al prot. MATTM-2021-0146587 del 28 dicembre 2021, costituite da n.10 pagine;

CONSIDERATO che con detto parere la Commissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto che il progetto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., fatte salve le ottemperanze alle condizioni ambientali nello stesso elencate, nonché quelle rese dal MiC e dalla Regione Piemonte, prescrizioni intese come facenti parte del medesimo parere;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto "*Impianto EUREX di Saluggia - Adeguamento Deposito 2300 e facilities connesse*";

DETERMINA

l'esclusione dal procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. del progetto "*Impianto EUREX di Saluggia - Adeguamento Deposito 2300 e facilities connesse*", presentato dalla Società SOGIN S.p.A.

Art. 1

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n.512 del 20 giugno 2022, nonché quelle rese dal MiC e dalla Regione Piemonte, prescrizioni intese come facenti parte del medesimo parere;
2. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

(Verifiche di Ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni

ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società SOGIN S.p.A., all'ARPA Piemonte, all'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, al Ministero della Cultura e alla Regione Piemonte, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)